

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Protocollo: n. 10304/06.14/Gab.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Campobasso,

VISTA la lettera n. 0115717/ 12 in data 8 febbraio 2012, con la quale la Direzione della Banca d'Italia – Filiale di Campobasso – segnala che, a causa dello sciopero nazionale degli autotrasportatori, dal 23 al 27 gennaio 2012, non hanno potuto operare regolarmente le dipendenze della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona di Bojano, Campobasso, Campobasso – Ag. 1, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia e Termoli;

CONSIDERATO che con la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia chiede che di valutare l'opportunità di emanare, ai sensi del decreto D.L.gs. 15 gennaio 1948 e s.m.i., un decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni;

RITENUTO che l'evento che ha causato il non regolare funzionamento sia da considerarsi eccezionale e, pertanto, i termini scadenti durante il predetto periodo e nei cinque giorni successivi, possano essere prorogati;

VISTO il D.L.gs. 15 gennaio 1948 e s.m.i.,

DECRETA

l'irregolare funzionamento delle dipendenze della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona di Bojano, Campobasso, Campobasso – Ag. 1, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia e Termoli, dal 23 al 27 gennaio 2012, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. 15 gennaio 1948 e s.m.i., come causato da evento eccezionale.

I termini legali e convenzionali scaduti nel periodo suindicato, nonché nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di quindici giorni a favore della dipendenza di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31 legge 24/11/2000 n. 340.

Campobasso, 5 marzo 2012

D'ordine del prefetto
il capo di gabinetto
Scioli

